

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2006 (GU n. 266 del 15-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria», registrato al n. 13365.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2006 dall'impresa Zolfindustria S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S registrato al n. 7252 con decreto direttoriale in data 26 novembre 1987 dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria è conforme a quanto

stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Zolfindustria S.r.l. con sede in via San Cassiano, 99 - San Martino di Trecate (Novara), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S ZOLFINDUSTRIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zolfindustria S.r.l. San Cipriano Po (Pavia) autorizzato con decreti del 23 giugno 1981 - 4 ottobre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13365.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 24 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Zolfo Doppio Ventilato Scorrevole 95% S Zolfindustria

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S ZOLFINDUSTRIA
del
Registrazione del Ministero della Salute n.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

ZOLFO puro (essente da Selenio)
Inerti (solfato di calcio) q. b. a

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ZOLFINDUSTRIA Srl

Via San Cassiano, 99

28069 San Martino di Trecate (NO)

Stabilimento di produzione:

ZOLFINDUSTRIA Srl

Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Partita n.

Contenuto: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

06A10234

CAMPI D'IMPIEGO – VITE: Contro l'oidio

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Kg. 25 – 35 per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:

Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antiodidici.

COMPATIBILITÀ:

È compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Nei periodi con temperatura elevata non eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata per evitare effetti fitotossici sulle colture sensibili. Può arrecare danno alle cultivar di Vite Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE